



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> LAVORO <i>Area:</i> AFFARI GENERALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta legge regionale "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare in agricoltura".			
_____ (DONINI GIULIANA) _____ (GUGLIELMINO ORNELLA) _____ (O. GUGLIELMINO) _____ (M. NOCCIOLI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO E NUOVI DIRITTI, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE _____ (Di Berardino Claudio) _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ (Onorati Enrica) _____ _____ _____ L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>30/01/2019 - prot. 47</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Proposta legge regionale “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare in agricoltura”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione di concerto
con l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali

VISTI:

- la Costituzione e, in particolare, gli articoli 3, 4, 32, 41 e 117, terzo comma;
- lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 6;
- la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientemente energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96;
- la legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizione relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”;

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale
- il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di Contabilità” e, in particolare, gli articoli 34, 35 e 36;
- Il Protocollo di Intesa “Per un lavoro di qualità in agricoltura”, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale 8 gennaio 2019, n. 2, sottoscritto tra la Regione Lazio e le parti sociali in data 8 gennaio 2019;
- le note prot. n. 59559 del 24 gennaio 2019 e prot. n.78078 del 30 gennaio 2019 inviate all’ufficio legislativo per il coordinamento formale e sostanziale previsto dall’articolo 71 terdecies del citato r.r. 1/2002;
- la nota prot. n. 78628 del 30 gennaio 2019 inviata all’Assessorato e alla Direzione competente in materia di bilancio per il rilascio del parere tecnico, ai sensi dell’art. 34 del regolamento regionale n. 26/2019;
-

PREMESSO CHE:

- la Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro, quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso;
- la Regione intende in particolare: promuovere la tutela della dignità, della salute e sicurezza del lavoratore agricolo; migliorare la trasparenza del mercato del lavoro agricolo; contrastare il lavoro non regolare e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento nel settore agricolo;

CONSIDERATO che

è necessario intervenire legislativamente per regolamentare la tutela della salute e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire al lavoratore agricolo un lavoro sicuro e dignitoso;

RITENUTO NECESSARIO:

approvare la proposta di legge regionale “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare in agricoltura” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

SENTITE le parti sociali in data 29 gennaio 2019

Acquisita la nota prot. n. 78485 del 30 gennaio 2019 dell'Ufficio Legislativo che ha effettuato il coordinamento formale e sostanziale di cui all'art. 71 terdecies del r.r.1/2002 in merito alla proposta di legge allegata;

PRESO ATTO della relazione tecnica della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale, composta di n. 11 articoli, concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare in agricoltura" corredata della relazione illustrativa, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Copia

Copia

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON
REGOLARE IN AGRICOLTURA

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale.
2. La Regione, con la presente Legge, disciplina le modalità, le misure e gli strumenti per favorire l'emersione del lavoro non regolare in agricoltura.

Art. 2
(Elenchi di prenotazione)

1. Presso i Centri per l'Impiego sono istituiti gli Elenchi di prenotazione per il settore agricolo al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale in agricoltura e di far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo. A tal fine la Regione provvede alla realizzazione di apposita piattaforma informatica.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 confluiscono volontariamente tutti i soggetti disponibili alle assunzioni nel settore agricolo.
3. Con il regolamento di cui al successivo art. 9 si provvede alla disciplina degli Elenchi di cui al presente articolo, previa intesa con le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale.

Art. 3
(Indici di congruità)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione individua, di concerto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, gli indici di congruità nel settore agricolo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. Gli indici di congruità di cui al co. 1, definiscono il rapporto tra quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore lavorate, tenuto conto della eventuale presenza in azienda di strumenti di automazione dei processi, attraverso i quali il datore di lavoro ottimizzi i fattori della produzione e razionalizzi l'utilizzo delle risorse umane.
3. Ai fini dell'individuazione degli indici di cui al comma 1, la Regione, con appositi protocolli, si avvale anche delle Università e dei competenti organi ispettivi operanti sul territorio regionale per un supporto tecnico e scientifico.

4. Gli indici di congruità di cui al presente articolo, recepiti con provvedimento di Giunta regionale, sono oggetto di revisione ogni tre anni salvo iniziativa congiunta di modifica anticipata dei soggetti di cui al co. 1.

Art. 4

(Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione Lazio istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio predispone, con cadenza annuale, anche sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, una relazione sulle problematiche legate all'economia agricola, con specifico riferimento al relativo mercato del lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'Osservatorio:
 - a) monitora e studia i fenomeni legati al mercato del lavoro e al sistema produttivo agricolo;
 - b) rileva le situazioni di lavoro sommerso sul territorio anche attraverso ricerche mediante tecniche di analisi qualitativa e quantitativa per settori e per sistemi locali produttivi;
 - c) formula proposte su progetti integrati di politiche di contrasto allo sfruttamento e al lavoro nero in agricoltura.
4. L'Osservatorio, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato;
 - c) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche del lavoro o un suo delegato;
 - d) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura o un suo delegato;
 - e) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale designati in quota paritaria;
 - g) dal Segretario Generale della Camera di Commercio del Lazio o un suo delegato.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso.

Art. 5

(Rete del lavoro Agricolo di qualità)

1. La Regione promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del Lavoro Agricolo di qualità di cui all'art. 8 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".
2. La Regione supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale designando i propri rappresentanti nelle articolazioni della rete del lavoro agricolo di qualità esistenti nelle diverse province.

Art. 6
(Azioni regionali)

1. L'assunzione o la riassunzione di soggetti iscritti nelle liste di prenotazione di cui all'art. 2, il rispetto degli indici di congruità di cui all'art. 3 e l'adesione delle imprese agricole alla rete di cui all'art. 5 della presente Legge, costituiscono titolo per l'accesso a incentivi, contributi e premialità di carattere regionale.
2. Con il Regolamento di cui al successivo art. 9, la Regione stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7
(Programma operativo regionale)

1. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari permanenti, approva un Programma operativo di interventi diretti al conseguimento delle finalità di cui alla presente Legge.
2. Gli interventi del Programma di cui al comma 1 riguardano, tra l'altro, le misure volte a:
 - a) garantire un corretto incrocio tra domanda ed offerta di lavoro;
 - b) ad incentivare l'assunzione dei soggetti iscritti agli Elenchi di prenotazione di cui all'art.2, attraverso il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro agricoli, di un contributo economico finalizzato a sostenere gli oneri connessi all'assunzione di tali soggetti con un contratto di lavoro subordinato o all'attivazione dei corsi di formazione e/o riqualificazione in favore dei medesimi;
 - c) ad agevolare il trasporto pubblico dei lavoratori da e per il luogo di lavoro;
 - d) a garantire la mediazione culturale e l'orientamento ai servizi del territorio.

Art. 8
(Campagne di informazione)

1. La Regione promuove ed organizza campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza e l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Con il regolamento di attuazione di cui al successivo all'articolo 9 sono indicati i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9
(Regolamento di attuazione)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione della stessa.
2. Nel regolamento di cui al presente articolo sono definite le forme di coordinamento e di scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute e di previdenza sociale e con gli enti bilaterali.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi alla piattaforma informatica di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", del "Fondo per il contrasto al lavoro non regolare in agricoltura", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 430.000,00 per l'anno 2019 e ad euro 720.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
2. Agli oneri relativi alla piattaforma informatica di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 della missione 15, di due apposite voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente ed in conto capitale:
 - a) "Spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo – parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20;
 - b) "Spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo – parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00, per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.
3. Per le annualità successive il fondo di cui al comma 1 e la voci di spesa di cui al comma 2 possono essere rifinanziati nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse derivanti da assegnazioni statali, nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
5. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare in agricoltura”

RELAZIONE

PREMESSA

Il fenomeno del "caporalato" consiste nell'attività di intermediazione illecita e sfruttamento posta in essere da taluni soggetti, c.d. "caporali", nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso particolarmente vulnerabili come stranieri privi del regolare permesso di soggiorno ovvero disoccupati.

In data 8 gennaio 2019, la regione Lazio ha sottoscritto con le Parti Sociali un Protocollo di Intesa – frutto di mesi di concertazione- avente ad oggetto “*Per un lavoro di qualità in agricoltura*”, attraverso il quale si intende realizzare un Piano di Intervento per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro e per la promozione e valorizzazione della legalità in agricoltura nella regione Lazio.

Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle lavoratrici agricoli attraverso l’introduzione di meccanismi virtuosi che, a partire dalla presa in carico del soggetto da parte dei CPI, garantiscano un corretto incrocio tra domanda e offerta e mettano a disposizione delle aziende che si avvalgono di tali servizi e dei lavoratori e delle lavoratrici, strumenti e misure di sostegno. Non solo. Il protocollo affronta il tema dei trasporti da e per il luogo di lavoro, dell’emergenza abitativa e del ruolo del mediatore culturale.

Tra gli obiettivi assunti dalla Giunta, con l’approvazione del Protocollo e con la successiva sottoscrizione presso la Prefettura di Latina, vi è infine quello relativo alla proposizione di una **legge regionale sul contrasto e l’emersione del lavoro non regolare in agricoltura**.

Il settore agricolo è un settore particolarmente esposto al lavoro sommerso, sia esso irregolare o nero, a causa della mobilità territoriale e soprattutto per il fatto di essere legato alla stagionalità del lavoro.

I dati che emergono dall’ultimo Osservatorio Inps sul mondo agricolo con riferimento all’anno 2017 riportano che le imprese agricole registrate nel Lazio sono pari a 44.039 (*Agricoltura, silvicoltura pesca*). Di queste 12.878 sono a Roma, 11.094 sono a Viterbo, 3655 sono a Rieti, 9.969 sono a Latina e 5.633 sono a Frosinone.

Le Aziende nel Lazio che occupano operai agricoli dipendenti sono 8.108 (il 4% del dato nazionale) mentre quelle che operano nel mondo dell'agricoltura in senso più stretto sono complessivamente 5.850 (il 5% del dato nazionale). Le aziende presenti nella nostra regione risultano essere prevalentemente piccole: quelle che hanno alle proprie dipendenze da 1 a 9 dipendenti sono 5.315, quelle che hanno da 10 a 50 dipendenti sono 484 e quelle che hanno da 50 a 499 dipendenti sono 51. Non risultano imprese che hanno più di 500 dipendenti.

Nel Lazio, il numero degli operai agricoli dipendenti è pari a 43.352 con una variazione in positivo del 2,9% rispetto al 2016 a cui si aggiunge il numero di lavoratori autonomi pari a 24.851, di cui 14.561 uomini e 10.290 donne.

Il settore agricolo è caratterizzato da una notevole incidenza di lavoro straniero. Nel Lazio, la percentuale degli occupati in agricoltura con nazionalità non italiana dal 2008 al 2015 è triplicata passando dal 10,30% al 38,4%.

L'agricoltura è il comparto che storicamente registra la più elevata incidenza di fenomeni di evasione ed elusione fiscale e contributiva. Secondo il Rapporto Annuale 2017 dell'attività di Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale il numero di lavoratori irregolari riscontrato nel Lazio è pari a n. 7.897 (la quarta regione per numero di lavoratori irregolari). I dati Istat evidenziano che nell'ultimo anno disponibile il valore complessivo dell'economia sommersa risulta pari approssimativamente al 13,3% del valore aggiunto dichiarato. In termini assoluti ciò significa che nel Lazio il valore del sommerso ammonta complessivamente a 22,2 miliardi di euro di cui quasi 290 milioni di euro relativi al comparto agricolo.

Nel Lazio, il valore dell'economia sommersa in agricoltura è pari a 1,3% sul totale dell'economia non osservata.

Con riferimento al lavoro nero, i risultati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche rilevano come nel 2015 i lavoratori in nero individuati nel Lazio siano stati complessivamente 12.621, circa un quarto del totale registrato a livello nazionale (41.570). Di essi, circa il 6% risultano lavoratori del settore agricolo (758 in termini assoluti). A livello provinciale, tuttavia, si riscontra una forte eterogeneità, con una maggiore concentrazione nelle province di Latina e Viterbo, dove la percentuale di addetti all'agricoltura sul totale dei lavoratori in nero si attesta rispettivamente al 17,5% e al 14,1% (102 e 34 unità in valori assoluti), a fronte di quote più contenute a Frosinone (7,5%, 35 lavoratori in valori assoluti), Roma (5,3%; 584 lavoratori) e Rieti (1%, 3 lavoratori).

La distribuzione territoriale degli arresti e denunce per caporalato vede in testa la Sicilia con il 15%, a seguire la Toscana con l'11%, Puglia ed Emilia Romagna con il 10% e quinto il Lazio, con l'8%.

Si rileva inoltre che in base alla circolare Inps n. 203 del 25 novembre 2016, con la quale si fornisce la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, la retribuzione media mensile per gli operai agricoli è di euro 1.100,00.

Dai dati sopra riportati si individua la platea potenziale di beneficiari delle nostre azioni.

In fase di prima applicazione per il biennio 2019/2020 la Regione si propone di raggiungere almeno il 10% della platea dei potenziali beneficiari.

Copia

LA PROPOSTA DI LEGGE

Con la presente proposta di Legge, la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale. Con la stessa si intende introdurre disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare e disciplinare gli indici di congruità idonei a circoscrivere il lavoro di qualità in agricoltura.

Copia

DISPOSIZIONI

Articolo 1 (Principi e finalità)

La norma definisce le modalità, le misure e gli strumenti per favorire l'emersione del lavoro non regolare in agricoltura.

Articolo 2 (Elenchi di prenotazione)

Si istituiscono presso i Centri per l'Impiego gli Elenchi di prenotazione per il settore agricolo al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale in agricoltura e di far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo.

La disciplina dei suddetti elenchi è definita con successivo regolamento e previa intesa con le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale.

Articolo 3 (Indici di congruità)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge devono essere individuati gli indici di congruità nel settore agricolo al fine di definire il rapporto tra quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore lavorate, tenuto conto della eventuale presenza in azienda di strumenti di automazione dei processi, attraverso i quali il datore di lavoro ottimizzi i fattori della produzione e razionalizzi l'utilizzo delle risorse umane.

La definizione dei suddetti indici avviene di concerto tra la Regione e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

La Regione si avvale anche delle Università e dei competenti organi ispettivi operanti sul territorio regionale per un supporto tecnico e scientifico. Gli indici di congruità sono oggetto di revisione ogni tre anni salvo iniziativa congiunta di modifica anticipata.

Articolo 4 (Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura)

La norma istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura che ha il compito di predisporre annualmente una relazione sulle problematiche legate all'economia agricola, con specifico riferimento al relativo mercato del lavoro. I soggetti che costituiscono l'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e ad essi non spetta alcun compenso.

Articolo 5 (Rete del lavoro Agricolo di qualità)

La Regione ha il compito di promuovere l'adesione delle imprese agricole alla Rete del Lavoro Agricolo di qualità di cui all'art. 8 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 supportando le attività che

possono essere svolte a livello territoriale designando i propri rappresentanti nelle articolazioni della rete del lavoro agricolo di qualità esistenti nelle diverse province.

Articolo 6 (Azioni regionali)

L'assunzione o la riassunzione di soggetti iscritti nelle liste di prenotazione di cui all'art. 2, il rispetto degli indici di congruità di cui all'art. 3 e l'adesione delle imprese agricole alla rete di cui all'art. 5 della Legge, costituiscono titolo per l'accesso a incentivi, contributi e premialità di carattere regionale.

Articolo 7 (Programma operativo regionale)

La Regione ha il compito di approvare un Programma operativo di interventi volti a garantire un corretto incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, incentivare l'assunzione di lavoratori stagionali attraverso gli Elenchi di prenotazione istituiti presso i Centri per l'impiego, agevolare il trasporto pubblico dei lavoratori da e per il luogo di lavoro, garantire la mediazione culturale e l'orientamento ai servizi del territorio.

Articolo 8 (Campagne di informazione)

La Regione deve promuovere campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza e l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore agricolo.

Articolo 9 (Regolamento di attuazione)

La Giunta regionale deve adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il relativo regolamento di attuazione.

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge derivano nuovi oneri a carico della finanza regionale che si quantificano in euro 1,3 milioni.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.